Sport: contributi previdenziali e assistenziali sospesi ora da versare

L'INPS, con il Messaggio n. 1860 del 10/5/2021, ha offerto alcuni chiarimenti rispetto alla proroga del versamento dei contributi prevista per alcune organizzazioni sportive.
Come ricorderete l'articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 aveva previsto che " *per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020*" fossero sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Il requisito indicato – ossia la circostanza che l'organizzazione operasse nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento – sarà soggetto a verifica ed a tal scopo, come indicato nella Circolare n. 16/2021, l'INPS comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si sono avvalsi della sospensione del versamento.

È arrivato ora il momento di versare ed è possibile farlo senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Sotto il profilo operativo, l'INPS distingue a seconda che si tratti di contributi legati a:

a) Dipendenti. Nel qual caso i datori di lavoro, se non hanno provveduto all'invio del flusso UNIEMENS di competenza del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, dovranno provvedervi entro il **30 maggio** prossimo inserendo il codice di nuova istituzione **N977** . Quanti invece abbiano già provveduto alla spedizione dei flussi UNIEMENS dei mesi predetti senza avere effettuato il versamento contributivo totale o parziale, dovranno inviare un ulteriore flusso di variazione con l'esposizione sempre del codice **N977** e sempre entro il **30 maggio 2021**;

b)Collaboratori coordinati e continuativi soggetti alla gestione separata INPS. Nel qual caso i committenti per i flussi UNIEMENS di competenza del periodo dicembre 2020 gennaio 2021, devono riportare il codice **36**. In maniera analoga quelle aziende committenti che hanno già provveduto all'invio dei flussi relativi ai mesi in esame, entro il 30/05/21 devono provvedere alla modifica dei flussi telematici già inviati, sempre con indicazione del codice **36**.

Per quanto concerne il versamento si procede, come di consueto, con modello F24, compilando la sezione INPS con il codice contributo:

- DSOS per le organizzazioni con dipendenti
- CXX/C10 per le organizzazioni committenti,

in entrambi i casi, una riga per ogni mese di sospensione.

Arsea comunica n. 47 del 17/05/2021

Lo staff di Arsea